

tinture, affettature, e tirature, e de' loro prezzi. — Che ogni rifacimento s'abbatta del costo de' panni. — Che tutti i panni oltramontani s' allino, e degli ufficiali sopra le magagne. — Degli ufficiali sopra la guardia di Calimala e sopra le vele. — Come in ogni mercato si dea il danaio di Dio. — De' termini che si dà ne' mercati de' panni a mostra o a lettera. — Di non vendere panni se non a fiorini. — Di non fare lega o postura nè compagnia con forestieri, nè vendere nè tenere panni di non sottoposti all'Arte. — Di non dare diritto de' panni che si vendono. — Di non trarre panni fuori della finestra della bottega, nè attesti suoi panni cogli altri, nè raccomandandi panni venduti a taglio, e d'altre cose. — Di tenere i panni taccati del vero costo e del modo del taccare. — Di non vendere altri panni che oltramontani se non a certo modo. — Di costringere chi facesse dell'Arte di Calimala a sottomettersi alla giurisdizione della detta Arte. — Dove s'intenda essere Calimala. — Di non vendere panni d'una terra per panni d'un'altra terra. — Di non vendere panni fiorentini fatti di qua da' monti per panni oltramontani. — Che gli ostellieri fiorentini che stanno oltramonti non mercatino de' panni. — Che niuno giochi in alcuna bottega o fondaco, e d'altre cose che sono tenuti d'osservare chi giacesse nelle botteghe di Calimala. — Che niuno entri mallevadore in alcuna corte di Comune. — Che niuno mandi a vedere panni fuori di sua bottega. — Che niuno faccia segnale d'altrui nelle sue mercanzie o cose. — Della pena di chi non ubbidisse i comandamenti de' Consoli. — Di procedere contro chi gravasse l'Arte o i mercatanti indebitamente. — Quando e in quali casi alcuno sia tenuto per saramento.

LIBRO III. Della limosina che si fa per l'Opera di san Giovanni, e per lo spedale di santo Eusebio. — Di procurare che messa si canti in san Giovanni. — D'onorare la festa di san Giovanni e di san Filippo. — Che la famiglia

della Podestà guardi la chiesa di san Giovanni per la Epifania. — Di procurare che l'Opera di san Giovanni sia esenta. — Di ritrovare i libri dell'Opera e della chiesa di san Giovanni. — Degli ufficiali a provvedere e procurare delle offerte di san Giovanni. — Come si resista a chi facesse novità alle cose sottoposte all'Arte. — Di fare cassare tutte lettere impetrate contra le dette case e Opere. — Che non si usurpino de' beni delle case dell'Opera di san Giovanni, e di san Sebìo, e di san Miniato. — Che de' beni dell'Arte e delle case poste alla guardia d'esse non si possa ordinare ad alcuno a vita alcuna cosa. — Che femmine nè strani non abitino nell'Opera di san Giovanni. — Come i Consoli intendano a' fatti delle dette case poste alla defensione dell'Arte. — Che i Consoli si raunino a trattare dell'utilità dell'Opere e maggiori poste a loro guardia, e de' mangiari per ciò ordinati. — Del vice-operaio e santesè dell'Opera di san Giovanni. — Della famiglia dell'Opera di san Giovanni. — D'inquirere contra le famiglie delle dette Opere e case. — Che i famigliari della detta Opera rifiutino in mano de' Consoli. — Della elezione degli ufficiali a ricevere l'offerta. — Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell'Opera san Giovanni, e san Miniato, e di san Sebìo. — Della elezione degli ufficiali dell'Opera Moyse e del loro officio. — Della elezione de' Dipositari e del loro officio. — Della chiamata de' tutti ufficiali sopra l'Opera di san Giovanni, e delle altre case poste alla guardia dell'Arte.

0 / 0

~~MCCCX~~ 1344

1344

28 In nome di Dio amen. Qui appresso saranno scritte
23 tutte le correzioni, addizioni e detrazioni fatte agli Statuti a li

righe delle
pagina

addizioni

dell'Arte di Calimala, e i nuovi capitoli e statuti fatti per li savi e discreti uomini :

- Gherardo Lanfredini,
- Vanni di ser Lotto,
- Nerone Artinigi,
- Ruggieri di Bertò,
- Alberto degli Alberti e
- Gherardo di Tano,

arbitri e statutarij della detta Arte, del mese di dicembre negli anni domini MCCCXXXI, indizione decima, scritti per me Giovanni Benvenuti Notaio della detta Arte.]

In prima, al quarto capitolo* del primo libro, posto sotto la rubrica : Di guardare le feste — aggiunto fue questa parola, cioè: e la festa di santo Miniato a' di xxv d' ottobre.]

Al capitolo decimo del detto primo libro, posto sotto la rubrica : Della chiamata de' Consoli e del Camarlingo — nella clausula posta presso la fine del capitolo, ove dice « Once nove » cassarono la detta parola « once nove » e in luogo di quella aggiunsono questa parola, cioè: libra una.]

Al capitolo xxii del detto libro, posto sotto la rubrica : Della elezione, e ufficio, e salario de' messi dell'Arte — in quella parte ove dice « Né possa alcuno di loro andare fuori della città di Firenze, con licenza de' Consoli nè

* Il lettore si tenga per avvertito, che queste correzioni si riferiscono a capitoli del secondo codice, dei quali abbiamo addietro dato la elenco.

e'
rigo delle pagine

degli
Gherardini
statutari

mille trecento quaranta uno¹⁰

/X

15

Va

/X

/X

~~Sanza licenza~~ casse sono le dette parole cioè, « con licenza de' Consoli nè senza licenza » e in luogo di quelle aggiunte sono queste parole, cioè: senza licenza di due Consoli e dell' ufficiale forestiere.]

/X
/ti
/de
/X

Al capitolo xxxiii del detto libro, sotto la rubrica : /... OMISSIS.../ ~~Che i condannati paghino infra diece di etc.~~ ove dice « chi pagherà la condanagione infra diece di, paghi soldi due per lib. meno, e chi non pagherà infra l' detto termine, poi paghi soldi due per lib. più » considerato che chi è ubidente a pagare dee ricevere più di grazia, e l' disubidente dee più pena portare ; e seguitando l' ordine del Comune, provveduto è che ove dice « soldi due più » dica « soldi cinque più » e ove dice « soldi due meno » dica « soldi cinque meno » e cassa è la detta parola « due » e in luogo di quella è aggiunta e posta questa parola « cinque. »]

V posto
/X
/X
/X
/X

Al capitolo xxxviii del detto libro, posto sotto la rubrica : Della elezione de' sei ufficiali della drapperia e del loro ufficio, — cassa è una clausula che dice così : « E i detti sei per loro, o coloro a' quali lo commettersono, abbiano piena balia di provvedere, e provvedere possano e debbiano e sieno tenuti, come i tiratoi s'abbiano per l'Arte di Calimala, e di far fare e dificare quelli di nuovo e di condurcerli per l'Arte, e per qualunque altro modo e via parrà loro etc. » infino alla clausula che comincia : « Item possano etc. » con ciò sia cosa che i tiratoi sieno fatti e abbiansi per la detta Arte, e che le dette cose hanno avuta esecuzione, perciò hanno provveduto e fatto uno capitolo di questo tenore, cioè :]

/X
/X
/2
/X
9 X
in fondo
che
/X
/X

executione e

Sieno tenuti i Consoli, ogni anno del mese di gennaio, eleggere tre buoni e sufficienti ufficiali di quelli uomini i quali hanno parte ne' tiratoi dell'Arte e de' mercatanti di Calimala, l'ufficio de' quali duri uno anno; i quali ufficiali abbiano balia di provyedere e sollicitare i fatti, e le rendite, e le bisogno de' detti tiratoi, e di quelle cose che a utile e onore dell'Arte, e de' mercatanti che hanno a fare ne' detti tiratoi, s'appartengono; e di rivedere la ragione dell'entrata e del guadagno, e delle spese de' detti tiratoi, e la ragione del Camarlingo e d'ogni altra persona a cui fosse pervenuta alcuna quantità di pecunia, o altra cosa per cagione de' detti tiratoi. E di provyedere al mantenimento d'essi e delle case e de' edifici di quelli, e di racconciare tetti e ogn'altri edifici che bisognasse, e alle spese che per ciò bisognasse di fare, e ogn'altra cosa fare e provyedere possano intorno a ciò che parrà loro utile e necessaria per li detti tiratoi. E sieno tenuti i detti ufficiali, ogn'anno due volte, l'una del mese di gennaio, l'altra del mese di luglio, dividere il guadagno de' detti tiratoi tra i compagni e partecipi d'essi per rata. E in tutte le dette cose abbiano i detti ufficiali piena balia, salvo che non possano allogare i detti tiratoi, senza volontà e consentimento de' compagni e partecipi de' detti tiratoi, o della maggiore parte di quelli; e intendasi di consentire la compagnia di ciascuno di coloro che hanno parte ne' tiratoi quando uno o più per compagnia per li altri compagni della sua compagnia consentisse.

Del capitolo XL del detto libro, posto sotto la rubrica: Del giuramento de' chiavai, — cassa è quella parte ove dice di non dare diritto de' panni a taglio, che comincia così: «Anch'giuri ciascuno chiavaio che nò egli, nò altro di sua

~~compagnia, nè altro per lui ovvero per loro darà alcuno diritto, dono, ovvero merito, nè alcuna altra cosa in alcuno modo ad alcuna persona per alcuna vendita o compera di panni a ritaglio, etc. » insino ove dice: « E sia tenuto etc. »~~

an ~~tondo~~ Item casso è tutto il capitolo xv del secondo libro, ~~posto sotto la rubrica: Di non dare diritto de' panni che si vendono,~~ e in luogo di quello, provyeduto è che si metta nello Statuto il capitolo fatto di quattro d'agosto prossimo passato* e secondo quello capitolo si faccia e osservi.]

Del capitolo XLVI del primo libro, posto sotto la rubrica: Come si proceda ne' piati, — e' in quella parte dove dice « come e quando si paghi la dirittura, » tutta la clausula che di ciò parla, cassa fu per li detti arbitri. E similmente casso fu tutto il capitolo XLVII seguente posto sotto la rubrica: De la dirittura pagare. — E provyeduto e ordinato è sopra la dirittura ~~pagare~~, uno capitolo in questa forma:]

Qualunque persona porrà alcuno richiamo nella corte de' Consoli di Calimala, anzi che lo richiamo si riceva per iscritta, paghi per dirittura al Camarlingo dell'Arte danari quattro per lib della quantità domandata; salvo che

* La provvisione nel codice è scritta due carte innanzi di mano di Azolino Contuccini Notaio. Vi si vedono notati i seguenti nomi:

Marco di Ser Buono d'Ognano per l'Arte de' Giudici e de' Notaj.

Nerone Nigi per l'Arte di Calimala

Giannotto Baldelli per l'Arte di Porta Santa Maria

Giannozzo Rinaldi per l'Arte de' Cambiatori

Niccolò d'Ugone degli Albizzi per l'Arte della Lana

Lando Loti per l'Arte de' Medici degli Speciali

Neri Pagoi per l'Arte de' Vaiaj o de' Pelticcioj.

Deputati delle sette Arti maggiori i quali si congregavano insieme, sempre che occorresse il bisogno nell'anno che durava l'ufficio loro, ad alterare gli Statuti. Quando alcuno di questi deputati era assente, il notaio ne faceva ricordo. Gli Statuti dunque delle Arti maggiori erano posti in concordia perfettissima rispetto ai principii, così che basta studiare quello di una d'esse per conoscere gli altri.

1/x
 obbligazione
 /t
 sua compagnia in alcuna carta pubblica o lettera o scrittura privata, se non in debiti o cose che fossero scritte nel libro o libri della sua compagnia, o se almeno due o più de' compagni non fossero insieme a tale obbligazione fare, o se non avesse in ciò speciale o generale procurazione e mandato da' suoi compagni.]

1/x
 fare
 /x
 Al capitolo LXVIII del primo libro posto sotto la rubrica: Di fare il perdono delle usure — nella fine del capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: « E acciò che 'l detto perdono al tutto si faccia, sia tenuto il notaio della inquisizione, ogni anno, quando gli uomini dell'Arte vengono dinanzi a lui a confessare la compagnia e a giurare l'osservanza degli Statuti dell'Arte, di far fare il detto perdono a ciascuno che fare lo vorrà, anzi che si parta; e quello perdono riceva il detto notaio come persona pubblica per tutti i mercatanti e uomini e compagnie della detta Arte per tutto il tempo passato, e quello perdono iscriva in uno libro per sè ordinatamente ogn'anno, a pena di lib. venticinque. E chi cotale perdono non vorrà fare, non ne sia isforzato; ma iscrivasi per lo detto notaio nel detto libro ciascuno che tale perdono non vorrà fare. E non s'intenda fatto il perdono delle usure da alcuno, il quale per sè non vorrà fare e non farà simigliante perdono; nè s'intenda che alcuno, il quale tale perdono non farà, abbia alcuno beneficio o assoluzione di perdono che avessero fatto o facessero gli altri dell'Arte.]

1/x
 dell' ad
 /i
 ch'
 Al capitolo LXXXVII del primo libro, posto sotto la rubrica: Di coloro che venissono di nuovo all'Arte — aggiunsono in fine del detto capitolo queste parole: « E anzi che

alcuno si riceva di nuovo all'Arte, o se ne tenga consiglio, mandino i Consoli dicendo per loro messo per tutta l'Arte due volte in diversi due di, come cotale intende di venire di nuovo all'Arte, a ciò che a ciascuno sia manifesta la sua venuta, altrimenti non si possa ricevere.]

~~XXXX~~
 Al primo capitolo del secondo libro, che parla de' Sensali di Calimala, corretto è in quella parte ove dice:

« Che i Sensali abbiano d'ogni panno, che si vende, danari sedici, e l'Arte danari quattordici » che dica: « Danari diciotto i sensali, e danari dodici l'Arte. »

~~XXXX~~
 Al capitolo III del secondo libro, posto sotto la rubrica: Di certe entrate dell'Arte — a lato alle parole che dicono: « E per ogn'altro modo che meglio potrà » aggiunte sono queste parole, cioè: « e intendasi dodici panni uno torsello, e sei panni una balla. »]

~~XXXX~~
 Al capitolo VII del secondo libro, posto sotto la rubrica: ~~Degli ufficiali a ordinare il prezzo della tintura etc.~~ aggiunte sono in fine del capitolo queste parole, cioè: « E siano tenuti i detti ufficiali per tutto il mese di luglio ogn'anno fare nuovo ordine del prezzo delle tinture e affettature e tirature, e non possano rafferma il vecchio ordine, a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro se non facessero il nuovo ordine, o se raffermassono il vecchio.]

~~XXXX~~

ioj

Al capitolo secondo del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della limosina che si fa per l'Opera etc. — casse sono le parole che dicono così: « Anche sieno tenuti i detti Consoli di chiamare del mese di gennaio ciascuno anno quattro ufficiali, i quali li due sei mesi, e gli altri due altri sei mesi. » E in luogo di quelle sono aggiunte e poste queste parole, cioè: « E sia tenuto ciascuno Consolato, infra otto di dal cominciamento del suo ufficio, eleggere due buoni uomini dell'Arte, l'ufficio de' quali duri quanto l'ufficio d'essi Consoli, li quali abbiano divieto due anni dal di che finirà il loro ufficio. » *V, i quali ufficiali...*

~~XXXX~~

ix

Commissa

la

io

ix

ix

faccia

quale

le dx

la

~~XXXX~~

Al capitolo xvii del terzo libro, posto sotto la rubrica: ~~X~~ Della famiglia dell'opera di san Giovanni etc. in fine del capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: « E qualunque persona fosse o si trovasse ammessa nelle dette case e magioni o in alcuna di quelle contro forma d'alcuno statuto o ordine della detta Arte, insino a ora s'intenda d'essere e sia cassa e rimossa delle dette case e magioni, e da ciascuna d'esse e da ogni ufficio e beneficio che v'avesse. » E l'ufficiale forestiere insieme cogli ufficiali dell'opera Moyse, e ogni Consolato il primo mese del Consolato, facciano di ciò inquisizione solenne per saramento delle famiglie per ogni modo che meglio potranno, e se alcuno ne troveranno nelle dette case e magioni o in alcuna d'esse, incontante quindi lo rimuovano e caccino di fatto; la qual cosa se non facessero sieno condannati in lib. dieci a fiorini per ciascuno de' detti ufficiali e notaio. » E questo non s'intenda alla persona di Nello Pagnina, il

quale per l'Arte fu messo nell' Opera di san Giovanni, considerata la sua condizione che è povero, vecchio, e ha perduto il vedere, sicché non potrebbe altrove reggere suà vita. » E qualunque da ora inanzi si ammettesse o entrasse in alcuna delle dette case, il quale per forma d'alcuno capitolo e ordine della detta Arte non vi potesse essere o stare, sia condannato in lib. venticinque di fiorini piccoli per lo detto ufficiale, e nientemeno cassa e rimosso da cotale casa e magione. » E l'ufficiale forestiere sia tenuto questo ordine leggere a ciascuno il quale entrerà o sarà messo nelle dette case e magioni, o in alcuna d'esse, e a coloro i quali lo vi ammettessero; a pena di soldi cento all'ufficiale se nol facesse. E ogni riformazione fatta contra 'l detto capitolo e statuto presente, o alcuna parte d'esso, sia cassa e di niuno valore. »

~~XXXX~~

Al capitolo xx del terzo libro, posto sotto la rubrica: ~~X~~ Degli ufficiali dell'offerta — aggiunte sono queste parole in fine del capitolo, cioè: « E tutto il prezzo che si riceverà della cera dell'offerta della chiesa di san Giovanni, vegna e venire debbia alle mani del depositario della pecunia della detta Opera di san Giovanni e non a' detti ufficiali. » E 'l detto depositario faccia le spese che bisogneranno di fare per cagione della detta offerta, e della festa di san Giovanni. »

~~XXXX~~

Acciò che ciascuna persona la quale è ad alcuno ufficio della detta Arte, o riceve alcuno salario dalla detta Arte o dalle case poste alla guardia di quella Arte, abbia il suo salario secondo che servirà di tempo in tempo, provveduto e ordinato è che chiunque riceve o riceverà alcuno salario

nella

si che

ix dx

io

ix mp

ix dx

ix

io dx

ie

ix

ix

depositario

ix

ix

renze; le quali correzioni, emendazioni, addizioni e detrazioni sono queste, cioè:]

In prima al capitolo sesto del primo libro, posto sotto la rubrica: De' Consoli dell'Arte di Calimala — e nelle addizioni e correzioni d'esso capitolo altre volte fatte, considerato il picciolo numero de' mercatanti di Calimala, al quale la detta Arte è tornata, per lo quale è malagevole e quasi impossibile di fare il Consiglio dell'Arte di quello numero de' mercatanti della detta Arte, il quale nel detto capitolo, ovvero correzioni, si contiene; casse sono quelle parole le quali nel detto capitolo, ovvero correzioni, sono scritte; le quali in effetto contengono: Che il consiglio della detta Arte sia di XII mercatanti.] E in luogo di quelle parole aggiunte sono queste parole, cioè: « Che il consiglio della detta Arte sia di sei mercatanti. » E dovunque nel detto capitolo e correzioni dice XII è cassa la detta parola « dodici » e in luogo di quella parola, è posta questa parola, cioè « sei. »]

~~Item al capitolo decimo del primo libro, posto sotto la rubrica: Della chiamata de' Consoli e del Camarlengo dell'Arte~~ — sono aggiunte nella fine del detto capitolo queste parole, cioè: « Considerato che la detta Arte non ha mobile, e che perciò non bisogna osservare intorno alla chiamata del Camarlengo della detta Arte quella solennità che per lo detto capitolo si richiede, ordiniamo e dichiariamo che, non ostante quelle cose che nel detto capitolo sono scritte, per le quali si tratta della elezione del Camarlengo della detta Arte, e la forma e il modo che in esso capitolo si contiene, che i Consoli della detta Arte che per lo tempo saranno, al tempo che nel detto capitolo si contiene possano

e a loro sia dato eleggere quella persona che a loro parrà per Camarlengo della detta Arte, per quello tempo e termine e con quello salario e ufficio e balia e divieto del quale in quello capitolo si contiene; e vaglia la sua elezione come se osservata fosse intorno a ciò la forma del detto capitolo.]

~~Item al capitolo vigesimo del primo libro, posto sotto la rubrica: Della elezione del Notaio, cittadino dell'Arte di Calimala e suo ufficio~~ — dove nel detto capitolo si dice nella fine della quinta linea e nel principio della sesta, queste parole, cioè: « ser Giovanni di ser Benvenuto da Sesto » sono casse le dette parole, e in luogo di quelle sono poste queste parole, cioè: « Ser Francesco di ser Palmieri. » E similmente dovunque nel detto capitolo o altri capitoli del presente libro o volume è scritta questa parola, cioè: « ser Giovanni » e cassa; in luogo di quella è posta questa parola, cioè: « ser Francesco ~~eto~~ »]

~~Item al capitolo xxii del primo libro, posto sotto la rubrica: Dell'elezione e ufficio e salario dei messi dell'Arte~~ — dove nel detto capitolo si contiene in effetto che i messi dell'Arte sieno due, e debbiansi chiamare per gli Consoli col consiglio di XII mercatanti di Calimala, e che abbia ciascuno di loro per suo salario di tutto l'anno lib. quarantacinque di piccioli, sono casse le dette parole « contenza ed effetto » e in luogo di quelle sono poste queste parole: « contenza ed effetto, cioè, che il messo de' Consoli dell'Arte di Calimala sia uno, la chiamata del quale possano fare i Consoli della detta Arte solamente, senza altro Consiglio, per quello tempo e termine che nel detto capitolo si

1x
Cofra] sigli

1x

aggiunte

1x

1e
aggiunte

1b

1e
ostante

1e

licito 1x

1e

1x

1b

1x

1x

1x

1e
il luogo

1x

1x
Della

1x

1x
Cofra] siglio

contiene; con quello salario che a' detti Consoli parrà, non passando il salario usato, e vaglia la sua elezione come se fatta fosse per tutta [la] università dell'Arte.]

e'

/X

illj

/X

~~Item al capitolo XLVII del primo libro, posto sotto la rubrica: Della dirittura pagare de' richiami~~ → aggiunte sono queste parole, cioè: Che qualunque persona vorrà porre alcuno richiamo, anzi che sia inteso, paghi danari quattro per libra della quantità che addomanda, ovvero della stima della cosa che addomanda, non montando la somma più di lib. xxv di piccioli.]

degl' de

in fondo
possa [ni]

/X

/X

/X

/X

/X

/X

in fondo

/X

adgl[i]ante

/X

predecessori

gl'

/X

de

^{in fondo} Item che i Consoli della detta Arte intorno alla chiamata degli ufficiali della detta Arte, possano e a loro sia licito fare elezione e chiamata a ciascuno uffici della detta Arte di minore numero d'ufficiali che quello che si contiene nel capitolo del presente statuto. E che tutto ciò che per quegli ufficiali che così saranno eletti, o per la maggior parte di loro fatto e provveduto sarà intorno alle cose che s'apparterrà all'ufficio a che sarà eletto, ovvero saranno eletti, abbia piena fermezza.] ... OHISSIS.../

^{in fondo} Item al capitolo sopradetto vigesimo del primo libro, posto sotto la detta rubrica: ~~Della elezione del Notaio cittadino dell'Arte di Calimala e suo ufficio~~ nella fine del detto capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: Anche sia tenuto il Notaio della detta Arte per vincolo di giuramento di dare copia di qualunque atti e attitati nella corte, così per lui come per gli suoi predecessori; e così in civili come in criminali, a ciascuno che gli adomandasse con ciò sia cosa che gli s'appartenga.]

~~(MCCCLIII)~~ X

1353

g[e]ne

A voi, signori Statutari, s'addomanda per li Consoli dell'Arte di Calimala con deliberazione del Consiglio generale della detta Arte, che correggendo una addizione e correzione che si fece allo Statuto della detta Arte per li Statutari del Comune di Firenze ad approvare li Statuti dell'Arte nel MCCCLII, Indiz. vi a° di XVIII del mese di dicembre, ove dice:] Item in qualunque parte del detto Statuto s'è fatto menzione che il numero de' dodici mercatanti di Calimala o di più, si rechi al numero di sei o d'altro minore numero che quello che prima era, cassarono la detta correzione e la detta parola di vi, e in luogo di quella puosero « dodici » ovvero altro maggiore numero, siccome in prima era] cassiate in tutto la detta correzione sì che il Consiglio generale e speciale della detta Arte di Calimala s'intenda e sia da quinci innanzi di dodici mercatanti di diversi fondachi e botteghe.]

statutari /x
/e cum
/x
tuari /x
/e si
/e
rechino
/a
si come
/t & e

~~Il Consiglio~~ X

Anche di nuovo arrogiate alla detta correzione e capitolo; che i consiglieri del detto Consiglio generale e speciale, da quinci innanzi ogni anno del mese di gennaio s'insachino, ovvero imborsino, e facciasene segreto scrutinio per li Consoli e consiglieri del detto Consiglio generale dell'Arte, di tutti gli uomini della detta Arte che sieno degni d'essere del detto Consiglio, e quegli che vincerà a secreto scrutinio a fave nere e bianche per le due parti de' Consoli e consiglieri, s'intenda essere e rimanere per uno anno consiglieri del detto Consiglio.] E che ogni volta che Consiglio generale dell'Arte s'averà a fare, i Consoli della detta Arte, dalla borsa ove saranno le cedole de' nomi de' consiglieri della detta Arte, traggano a sorte venti cedole de' nomi de' detti

/t.
ogni
scriptinio
quelli scripti
nio
/e b i
/e
/e

consiglieri, che sieno di diversi fondachi e botteghe, e facciano incontanente richiedere che vengano al Consiglio, si che almeno de' detti venti se ne ragunino dodici; e le cedole di quelli consiglieri che traranno e veranno al Consiglio, rimettano in un'altra borsa da per sè, tanto che sia compiuta di votare la prima borsa in tutto; e poi si ricominci alla seconda borsa de' rimessi, e rimettansi nella prima borsa.

Anche arrogate di nuovo al volume dello Statuto della detta Arte e di nuovo ordinate in questo mo, cioè: Che ogni anno del mese di gennaio per li Consoli e consiglieri del Consiglio generale della detta Arte si faccia secreto scrutinio a fave nere e bianche di tutti ufficiali della detta Arte che ricevono e hanno alcuno salario dalla detta Arte, ovvero all'Opera di santo Giovanni, ovvero allo spedale di san Sebio, cioè di ciascuno per sè; e quelli che non vincerà per le due parti de' Consoli e consiglieri del detto Consiglio che rimanga all'ufficio dove è diputato, s'intenda e sia casso e rimosso al detto ufficio. E quelli che la vincerà per le due parti de' detti Consoli e consiglieri, rimanga all'ufficio per uno anno che seguirà. Rimagnendo sempre a' Consoli della detta Arte e a' quattro delle magioni ogni balia conceduta loro per li Statuti e ordini della detta Arte, di potere cassare e rimuovere ogni ufficiali della detta Arte, e dell'opera di san Giovanni, e dello spedale di san Sebio. Salvo che le predette cose non abbiano luogo ne' commissari che stanno all'Opera di santo Giovanni al servizio dell'altare o luogo di limosina.

(MCCCCIII)

A ciò che i buoni costumi e usanze si mantenghino nella detta Arte di Calimala, come per antico sempre s'è usato, e perchè i termini che si facevano nelle vendite delle

lane e panni trasandavano oltre al debito modo, e però molti inconvenienti ne seguitavano; statuto, provveduto e ordinato è che tutti e ciascheduni termini che si faranno per lo tempo avvenire per li mercatanti della detta Arte, ovvero alla detta Arte per qualunque modo o ragione sottoposti o obbligati, o che si sottometteranno, non sieno, nè essere nè fare si possano maggiori, nè per maggior tempo di otto mesi, e fatto il pagamento, in dieci mesi di ciò che si dovesse pagare per cagione di detti termini cominciando dal dì che si facesse o facessero la vendita o vendite di lane oltramontane. E che di niuna ragione lana d'Inghilterra, di Francia, di Catalogna e di Provenza si possa vendere, o fare vendere nella città, contado e distretto di Firenze, a maggior termine di detti otto mesi, e pagato in dieci mesi come detto è.

E che niuno panno d'Inghilterra, di Fiandra, di Brabant, di Francia, o di Catalogna, o di Linguadoca, si possa vendere o far vendere nella città, contado e distretto di Firenze a maggior termine di mesi sei, e, fatto il pagamento, in otto mesi. E che i detti panni debbano essere tarati e veduti, se alcuno difetto avessono, per uno taratore il quale si debba eleggere per li Consoli, che per lo tempo saranno, del mese di gennaio per tempo d'uno anno. Il quale taratore possa per sè medesimo tarare e fare ogni tara. E zian-dio eleggere uno compagno o più una volta e più di qualunque Arte a lui piacerà, che insieme con lui abbia a chiarire e giudicare le tare giuste e ragionevoli che avessono i detti panni, e solo, o accompagnato, o per quello modo e forma che a quello tale taratore così eletto parrà e piacerà. E le dette tare si debbano fare infra uno mese dal dì della vendita. E se rimanesse per lo compratore che le dette tare non si facessero infra 'l detto tempo, non sia poi tenuto il venditore al comperatore di niente per cagione di detti panni non tarati; e il detto taratore abbia e avere possa

/x

/x

di

modo

/x
scriptura
/a

/x

Sebio

/x

Giovanni Sebio

/x

/ii

in [sic]